

Šimon Marinčák (ed.), *Diritto Particolare nel sistema del CCEO. Aspetti teoretici e produzione normativa delle Chiese orientali cattoliche/Tvorba noriem partikulárneho práva cirkvi sui iuris*, (Orientalia et occidentalia 2), Košice 2007, 545 pp.

Diciamo anzitutto che il volume raccoglie gli atti di due congressi, come si apprende dall'indicazione apposta a p. 545; si tratta del simposio canonistico organizzato a Roma, presso il Pontificio Istituto Orientale (28-30 aprile 2006) e del colloquio canonico organizzato dal Centro di Spiritualità dei Gesuiti a Košice, in Cecoslovacchia (1-2 dicembre 2006).

Pertanto sul frontespizio compaiono due titoli, corrispondenti ai due eventi, senza per ciò cadere nell'inganno di pensare che il titolo in lingua slovacca sia la traduzione del primo titolo in lingua italiana. Si tratta certo di questioni collegate tra loro dal comune denominatore del diritto particolare, ma il titolo in slovacco è reso in lingua italiana come segue: «La creazione delle norme del diritto particolare della Chiesa *sui iuris*».

Ciò premesso, il volume ospita 22 contributi e una appendice che comprende normativa di diritto particolare: orientamenti e regolamento per la cura pastorale dei cattolici orientali in Spagna, il diritto complementare al CCEO della Chiesa maronita e norme di diritto particolare della Chiesa metropolitana bizantina *sui iuris* di Pittsburgh negli Stati Uniti d'America.

Quando si tratta del diritto particolare non si può fare a meno di imbattersi in categorie ad esso strettamente collegate; una di queste categorie è, senza ombra di dubbio, quella che chiama in causa la cultura e il processo di inculturazione anche in ambito normativo; pertanto, il diritto particolare costituisce sia la base per l'inculturazione sia lo strumento della stessa inculturazione. È quanto emerge dal contributo di Natale Loda che già nel titolo evidenzia la funzione "strumentale" del diritto particolare in vista dell'inculturazione normativa, senza dimenticare la dinamica evangelizzatrice sia *ad intra* sia *ad extra* delle Chiese orientali *sui iuris*, con le dinamiche proprie dell'annuncio e del dialogo ecumenico e interreligioso.

Il contributo di Lorenzo Lorusso entra nell'ambito specifico del diritto particolare monastico nel confronto tra lo *ius* antico e quello vigente. Nel CCEO, come è noto, il diritto particolare si esprime soprattutto nel *Typikon*. L'Autore passa in

rassegna le ricorrenze al diritto particolare sia nel Titolo XII del CCEO sia in altri luoghi del Codice orientale, tenendo come riferimento il *Typicon* dei monaci basiliani di S. Maria di Grottaferrata del 2001, sempre nella prospettiva comparativistica tra *ius praecedens* e *ius vicens*.

Pablo Gefaell affronta il diritto particolare nell'attuale sistema del diritto canonico, proponendo un approfondimento interpretativo dei can. 135 § 2 del CIC e 985 § 2 del CCEO circa l'esercizio della potestà legislativa, l'impossibilità del legislatore inferiore di delegare tale potestà senza esplicito disposto e di emanare leggi contrarie al legislatore superiore. Dopo un'analisi dei canoni in questione, l'Autore evidenzia alcuni aspetti problematici riguardanti da una parte la promozione della disciplina comune nella Chiesa e l'osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche, e dall'altra l'armonia tra diritto comune e diritto particolare, evitando dialettiche di concorrenza. Ciò però ha una rilevanza diversa quando si tratta di livello legislativo intermedio delle Conferenze episcopali per la Chiesa latina e di Sinodo dei Vescovi delle Chiese *sui iuris* nelle Chiese orientali. Altro aspetto problematico concerne la cosiddetta gerarchia delle norme, per cui una legge particolare non può essere contraria ad una legge universale emanata precedentemente. Qui la dottrina si diversifica; vi è chi ritiene che la legge particolare non è contraria a quella universale quando stabilisce una condizione di formalità; vi è invece chi, come Gefaell, sostiene che «se il diritto non può essere messo in pratica validamente se non seguendo le condizioni imposte dalla legge particolare, in realtà con tale legge si limita il diritto stesso» (p. 112).

Di diritto particolare interrituale si occupa l'elaborato di Paolo La Terra. Questione sempre più attuale per la coesistenza di fedeli ascritti a diverse Chiese *sui iuris* ma dimoranti nel medesimo territorio. A giudizio dell'Autore l'approccio alla coesistenza interrituale ha conosciuto tre tappe: la latinizzazione degli orientali; la coesistenza tra latini e orientali nei territori extraeuropei; la coesistenza tra latini e orientali nei territori europei. Il contributo insiste a più riprese sulla elaborazione di un diritto particolare interrituale.

Se i contributi fin qui presentati possono rientrare in un livello generale di trattazione, quelli che seguono, fatta salva qualche eccezione (l'ampio studio di Orazio Condorelli, *La dialettica tra diritto comune e diritti particolari nell'ordinamento della*

Chiesa: con particolare riferimento all'esperienza storica delle Chiese orientali; gli studi di Georges Ruyskens, *Normativa particolare nell'ambito della communicatio in sacris*), esaminano aspetti concernenti l'attuazione del diritto particolare in specifiche situazioni ecclesiali e geografiche. La mera elencazione dei contributi convince dell'ampiezza e delle peculiarità del diritto particolare delle singole Chiese *sui iuris*, nonché dei nodi da sciogliere, delle lacune da colmare e dei possibili sviluppi e adattamenti futuri, in consonanza con le fonti antiche e nel rispetto di un organico e gerarchico adattamento normativo. In questa sezione troviamo contributi concernenti le fonti e il diritto particolare dell'Eparchia di Mukačevo in Ucraina (Cyril Vasil') e della Chiesa greco-cattolica di Romania (Maria-Ionela Cristescu); il diritto particolare della Chiesa maronita (Jobe Abbass), della Chiesa siro-malabarese (Sunny Kokkaravalayil), della Chiesa rutena (Michael J. Kuchera), dell'Ordinariato, eretto in Francia, per i fedeli di rito orientale sprovvisti di Ordinario del proprio rito (Astrid Kaptijn), del diritto particolare interrituale in Italia (Ignazio Ceffalia); la posizione della Chiesa cattolica nel contesto della Repubblica slovacca (Margita Čeplíková-Martin Vernaský), la cura pastorale degli orientali cattolici e acattolici in Spagna (Pablo Gefaell), le fonti e l'evoluzione del diritto particolare della Chiesa romana, il profilo giuridico della Chiesa greco-cattolica ucraina in Polonia (Leszek Adamowicz), lo status giuridico della Chiesa italo-albanese e le affinità con la Chiesa slovacca (Lorenzo Lorusso), l'influsso dei rapporti interecclesiali sulla formazione del diritto particolare (Miroslav Konštanc Adam), l'applicazione del diritto particolare nell'Esarcato apostolico di Košice e nell'Eparchia di Prešov (Peter Pal'ováč), i vizi del consenso nella legge ceca sulla famiglia (Jiří Dvořáček), l'adozione nella comparazione tra legge slovacca e Codice latino e orientale (Melena Köverová).

Luigi Sabbarese

Elke Freitag, *Ehe zwischen Katholiken und Muslimen. Eine religionsrechtliche Vergleichsstudie*, LIT Verlag, Wien-Berlin 2007, 232 pp.

Il presente studio di Elke Freitag dal titolo *Ehe zwischen Katholiken und Muslimen. Eine religionsrechtliche Vergleichsstudie* è l'estratto di una tesi di dottorato difesa presso la Facoltà Teologica di Lugano.

L'Autrice esordisce studiando come il problema dei matrimoni affetti dall'impedimento di disparità di culto sia andato vieppiù incrementandosi negli ultimi decenni a causa del fenomeno migratorio, tanto da indurre Paolo VI a emanare nel 1970 il famoso Motu Proprio *Matrimonia mixta*.

L'Autrice non si limita però alla classica trattazione della problematica del matrimonio tra una parte cattolica ed un'altra musulmana solo sotto l'aspetto del succitato impedimento, ma riesce ad analizzare l'istituto matrimoniale così come si presenta nella teologia e tradizione giuridica cattolica, nonché nella religione islamica, fino ad analizzarne le differenze specifiche proprie di entrambe le discipline. La Freitag non disdegna infine l'affronto di un'analisi pastorale di certe problematiche, ponendole altresì all'interno del contesto del dialogo interreligioso tra islam e cristianesimo.

Il presente studio riesce ad evidenziare con precisione le sostanziali differenze e le eventuali vicinanze tra i due istituti, arrivando così a documentare quali siano i relativi motivi che hanno indotto la disciplina ecclesiastica ad essere circospetta e prudente quanto alla possibilità di permettere tali matrimoni.

Nell'affrontare, ad esempio, il problema del consenso matrimoniale, la Freitag dimostra come il concetto di libera determinazione nel formarsi del patto coniugale secondo la cultura islamica è ben diverso da quello cristiano, laddove infatti nell'islam rimane sempre prevalente la decisione dei genitori su quella dei nubendi.

Analogamente, secondo l'Autrice, difficilmente si può affermare che l'istituto dei fini del matrimonio, quali il bene dei coniugi e la procreazione ed educazione della prole – ricordiamo che i figli nati all'interno di un matrimonio in cui una parte è musulmana devono assolutamente essere educati nel credo musulmano – e le stesse proprietà essenziali siano visti e concepiti in maniera omologa nelle due tradizioni culturali.

Lo stesso si dica per quanto riguarda il problema della libera autodeterminazione della donna; tale realtà si dimostra essere assolutamente complessa e culturalmente ancora molto condizionata, tanto da indurre l'Autrice a considerare che, all'interno del diritto musulmano, non ci sia tra i coniugi, sotto molti punti di vista, una reale uguaglianza – è interessante notare, ad esempio, che nella legge islamica il divieto di sposare una parte non musulmana vale senza eccezioni solo per la donna musulmana.

L'Autrice spinge poi la sua indagine verso l'istituto della poligamia e dimostra che nella cultura islamica tale retaggio sia ben più radicato e praticato di quanto non si pensi. Ugualmente si dica per l'indissolubilità, in quanto, nella cultura islamica, fa notare la Freitag, il matrimonio è un contratto che può essere sciolto a piacere da entrambe le parti.

Le conclusioni che l'Autrice trae sono piuttosto allarmanti. Stando così le cose è altamente probabile, secondo la Freitag, che il matrimonio tra una parte cattolica ed una parte musulmana sia probabilmente nullo *ab origine*, proprio per dei possibili vizi del consenso nella parte musulmana che si profilano essere come culturalmente insuperabili.

Andrea D'Auria

Carlo Fabris, *Fare verità nella carità. Prospettive canonistiche inerenti la Communicatio in sacris sacramentale*. Prefazione Cardinale Tarcisio Bertone, Cantagalli Editore, Siena 2007, 336 pp.

La ricerca di Carlo Fabris si colloca nell'area dell'ecumenismo. Tra i molteplici aspetti che dell'ecumenismo possono essere approfonditi, l'Autore studia la «condivisione di vita sacramentale» o *communicatio in sacris*, come intesa e praticata dalla Chiesa Cattolica con i cristiani delle Chiese separate d'Oriente (i *seiuncti orientales*, come li chiamava il concilio Vaticano II) e con le Chiese e comunità separate d'occidente (i *seiuncti occidentales*, sempre secondo il vocabolario del Vaticano II, ripreso e fatto proprio dal Fabris). Oggetto di studio è la disciplina canonica riguardante la *communicatio* nei sacramenti. Nelle parti I e II sono studiati i «principi che governano» la *communicatio in sacris* (pp. 23-34) e la loro applicazione al settenario sacramentale (pp. 35-75). Nella parte III, la più ampia (pp. 77-179), la *communicatio* è studiata nell'ambito specifico del matrimonio. L'Autore si sofferma anche sul c. 1365, la “norma penale riguardante gli abusi nella prassi della *communicatio in sacris*” (parte IV, pp. 253-260). Nell'ultima parte, l'Autore traccia un bilancio e avanza delle proposte (parte V, pp. 263-314). Va segnalato che in materia sacramentale il Fabris ha al suo attivo un'altra ricerca intitolata: *Il presbitero ministro della Cresima?*, Messaggero, Padova, 1997.

Nel volume *Fare verità nella carità*, l'attenzione del Fabris si concentra su due tematiche colte nel loro reciproco rapporto: i sacramenti e la Chiesa. Già S. Tommaso insegnava che la Chiesa è edificata dai sacramenti. I due temi, assieme a quello del ministero, vanno acquistando una crescente importanza negli incontri e nei documenti ecumenici posteriori al concilio Vaticano II.

Il Fabris nel suo studio utilizza come fonti i documenti del concilio Vaticano II, in particolare i decreti *Unitatis redintegratio* sull'ecumenismo e *Orientalium Ecclesiarum* sulle Chiese Cattoliche Orientali. Valorizza il *Direttorio ecumenico* (1967 e 1993), i documenti emanati da Paolo VI dopo il concilio Vaticano II sui matrimoni misti, i *Codici*, latino e orientale (rispettivamente 1983 e 1990). Dà spazio anche all'apporto dato dalla Conferenza Episcopale Italiana sul matrimonio. Sono valorizzati in particolare il *Decreto Generale sul matrimonio canonico* (1990) e il *Testo comune per un indirizzo pastorale dei matrimoni tra cattolici e valdesi o metodisti in Italia* e il *Testo applicativo del Testo comune*, rispettivamente del 1997 e del 2000 (*Enchiridion CEI*, 6/751-805, 2993-3050). È risaputo che i due testi, il *Testo comune* e il *Testo applicativo*, intendono favorire l'intesa nell'indirizzo pastorale dei matrimoni misti soprattutto a livello locale.

L'approccio alla materia è giuridico ed è sviluppato con un metodo che può essere definito *positivo*. Comporta assumere un testo – ad es. un canone del Codice: c. 844, pp. 35-53 –, esaminarne e discuterne il contenuto deducendone le conclusioni per la dottrina e la prassi. Nell'opera del Fabris non manca lo sforzo di cogliere l'*humus* teologico soggiacente alle questioni trattate e ciò che vi può essere di comune nella comprensione della fede con coloro che non sono nella piena comunione della Chiesa cattolica. Tendenzialmente sono accolte le soluzioni della tradizione (cf. pp. 233-236: “alcune osservazioni”).

Il nostro Autore è preciso ed esigente. Il vocabolario è esaminato con cura. Fabris non accoglie il termine “intercomunione” come sinonimo di *communicatio in sacris*, perché, dice, è “scorretto e fonte di ambiguità” (p. 23, nota 3). In ossequio al Concilio Vaticano II, al termine “chiese ortodosse” preferisce l'espressione “chiese separate d'oriente” (*seiuncti orientales*: a p. 30 e 182 si afferma che i *seiuncti orientales* sono impropriamente detti “ortodossi”) e chiama le Chiese e comunità nate dalla Riforma “Chiese e comunità separate d'occidente” (*seiuncti occidentales*). Ritieni anche appropriato parlare di “comunità

cristiane non in piena comunione con la Chiesa cattolica” in riferimento alle comunità cristiane nate dalla Riforma del 16° secolo, e ciò perché queste comunità non hanno la successione apostolica nel sacramento dell’ordine, e perciò sono prive di un elemento essenziale dell’essere Chiesa (cf. pp. 11-12). Anche l’uso dell’aggettivo “interconfessionale” al posto di “misto” (detto in riferimento al matrimonio) dal Fabris è sottoposto ad attenta critica (cf. pp. 165, 175).

Non vi possono essere dubbi o incertezze sul principio, proprio della Chiesa Cattolica, condiviso anche dalle Chiese separate d’Oriente, che la «comunione eucaristica» è «inseparabilmente legata alla piena comunione ecclesiale» (*Direttorio ecumenico*, n. 129: EV 13/2408; cf. anche nn. 125, 129-132, 160). Il Cristo e la Chiesa sono inseparabili. È questo un dato ben presente nella tradizione. L’Eucaristia sta alla radice della Chiesa come mistero di comunione. Sottolineare la radice eucaristica della comunione ecclesiale, favorisce e chiarifica il dialogo ecumenico. Infatti, l’Eucaristia stabilisce obiettivamente un forte legame di unità tra la Chiesa Cattolica e le Chiese ortodosse, che hanno conservato la genuina e integra natura del mistero eucaristico. Al tempo stesso, il rilievo dato al carattere ecclesiale dell’Eucaristia può diventare elemento privilegiato nel dialogo con le comunità nate dalla Riforma (pp. 54-62).

Se la comunione ecclesiale è il presupposto per la comunione eucaristica, allora, afferma il Fabris non può essere accolta la prassi di quelle comunità ecclesiali che ammettono tutti i battezzati all’Eucaristia sostenendo che l’unità creata dal battesimo esige la generalizzazione dell’intercomunione. Per queste comunità l’intercomunione esprime l’unità di tutti i battezzati piuttosto che l’unità di questa o di quella Chiesa o comunità. Per la Chiesa Cattolica, come pure per le Chiese separate d’Oriente, l’Eucaristia, sacramento dell’unità della Chiesa, è incompatibile con la divisione. Parlare di “inter-comunione” è una contraddizione in termini, poiché “comunione” suppone l’unità delle Chiese, e “inter-” la loro pluralità. L’Eucaristia, conclude il Fabris, non può essere celebrata e ricevuta in forma legittima che da quelli che appartengono alla medesima e unica Chiesa. Tra le Chiese manca, purtroppo, un concetto comune di unità ecclesiale quale obiettivo da raggiungere (Card. W. Kasper). Ma, poiché esiste una comunione reale anche se imperfetta con tutti i battezzati, con le altre “comunità ecclesiali” e soprattutto con le Chiese separate d’Oriente, la Chiesa Cattolica è aperta ad

“una certa comunicazione nelle cose sacre” (cf. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, nn. 1399, 1400).

Il *Codice* latino regola le diverse situazioni nelle quali vengono a trovarsi i fedeli battezzati con una normativa specifica (cf. c. 844, §§ 1-5). È lecito ai ministri cattolici amministrare i sacramenti unicamente ai fedeli cattolici, i quali a loro volta, possono riceverli lecitamente solo dai ministri cattolici. Poi la normativa prende in considerazione diverse fattispecie. Vi si stabilisce che, in presenza di una grave necessità, a giudizio dell'ordinario, i ministri cattolici possono amministrare i sacramenti dell'Eucaristia, della Penitenza e dell'Unzione degli infermi agli altri cristiani che non sono in piena comunione con la Chiesa Cattolica, purché li chiedano spontaneamente: in questi casi è necessario che essi manifestino la fede cattolica a riguardo di questi sacramenti e che si trovino nelle disposizioni richieste. Viene anche stabilito che i fedeli cattolici possono chiedere i sacramenti a ministri acattolici appartenenti a Chiese che li amministrano validamente, quando vi sia una vera necessità, che nella richiesta dei sacramenti si eviti ogni pericolo di errore o d'indifferentismo religioso, che sia fisicamente o moralmente impossibile rivolgersi ad un ministro cattolico (cf. OE, n. 26; *Direttorio ecumenico*, n. 123). Il Fabris dedica le pp. 33-62 del volume a questa delicata materia, che studia con passione.

La parte principale dello studio del Fabris è dedicata ai matrimoni misti, intesi «come ambito specifico di attuazione della *communicatio in sacris*» (p. 75). La precisazione meritava qualche spiegazione anche perché il *Direttorio ecumenico* tratta dei matrimoni misti in un capitolo distinto da quello intitolato «condivisione di attività e di risorse spirituali» (cf. EV 13/2373, 2424: nn. 102-142; 143-160).

Il Fabris mostra di aver sostato con attenzione sui molteplici documenti pubblicati dopo il concilio Vaticano II riguardanti i matrimoni misti e di tenere presente il contesto. La ricerca mette in luce *punti problematici*, *zone d'ombra* ma anche *aspetti positivi* di quanto è venuto maturando nella dottrina e nella prassi della Chiesa cattolica sui matrimoni misti.

Il Fabris non nasconde le difficoltà che sono insite nelle unioni miste (pp. 77-91). Riprende e ribadisce quanto affermava Paolo VI nel motu proprio *Matrimonia mixta*, cioè che tali matrimoni non giovano ordinariamente, tranne alcuni ca-

si, alla ricomposizione dell'unità tra tutti i cristiani, stante il fatto che essi introducono una specie di divisione nella famiglia, cellula vivente della Chiesa. Fa sua, riproponendola, l'esortazione del *Direttorio ecumenico* vigente: il matrimonio tra persone che appartengono alla stessa comunità ecclesiale rimane l'obiettivo da raccomandare e da incoraggiare (n. 144: EV 13/2425).

I nodi problematici dei matrimoni misti sono noti: c'è il pericolo di abbandono della pratica religiosa, di caduta nell'indifferentismo, di perdita della fede; c'è il rischio che nell'educazione dei figli venga adottata una linea agnostica, neutrale o confusa, rinviando le scelte all'età adulta. Se ci sono punti fondamentali e qualificanti che i cristiani appartenenti a Chiese o comunità ecclesiali diverse possono dire in comune sul matrimonio, altri ce ne sono che rivelano le differenze e le divergenze nella concezione del matrimonio. Un altro nodo problematico è rappresentato dal fatto che non sempre vi è reciprocità nel riconoscimento di questi matrimoni.

Le zone d'ombra riguardano, secondo il Fabris, la debolezza giuridica degli impegni che la parte cattolica è tenuta ad assumere (comportarsi in conformità alla propria fede, educazione cattolica dei figli, rendere noto l'impegno al proprio *partner*). Tali impegni non toccano la validità ma solo la liceità del matrimonio (pp. 107-139). A detta del Fabris, poiché nel Codice orientale autorità competente a concedere la licenza per il matrimonio misto è il Gerarca del luogo, nel Codice latino, vista la delicatezza della materia, sarebbe stato più significativo attribuire la concessione della licenza al vescovo diocesano, anziché all'ordinario del luogo (p. 140). Il vescovo, commenta il Fabris, è il primo e più diretto responsabile della vita sacramentale e liturgica della diocesi. Sempre ad avviso del Fabris, alla parte non cattolica si dovrebbe chiedere qualcosa di più circa il rispetto della libertà religiosa del coniuge cattolico e l'educazione dei figli. Il principio della reciprocità dovrebbe trovare applicazione anche all'interno della coppia (p. 139-144). Un'altra zona d'ombra è, per il Fabris, la valida celebrazione del matrimonio misto davanti all'ufficiale di stato civile, una volta ottenuta dalla parte cattolica la dispensa dalla forma. Per la parte cattolica tale matrimonio è sacramento della Nuova Legge, istituito dal Signore, non lo è per la parte valdese che considera il matrimonio una realtà della buona creazione di Dio, diventata una istituzione fondamentale della società umana. L'opzione della forma civile della celebrazione, prevista dal c. 1127, § 2 e accolta nel docu-

mento *Testo comune* della CEI/Chiesa evangelica valdese, anche se è una applicazione della dottrina della inseparabilità tra contratto e sacramento tra battezzati, ad avviso del Fabris – ma non solo per lui – non è pastoralmente prudente e opportuna (pp. 233-236).

Messi in luce i nodi problematici e le zone d'ombra, il Fabris non manca di sottolineare gli aspetti positivi dei matrimoni misti. Infatti, queste unioni possono dare un contributo positivo al movimento ecumenico, specialmente quando ambedue i coniugi sono fedeli alla vocazione cristiana nella loro Chiesa. Possono promuovere quella intesa pastorale tra le comunità cristiane che porta a creare un ambiente spirituale che garantisca un'autentica testimonianza della comune fede nell'evangelo, un chiaro confronto dinanzi alle diversità confessionali e una ricerca serena delle soluzioni migliori dei problemi che si possono porre nei casi particolari. Questi elementi positivi il Fabris li riscontra nei due documenti della Conferenza Episcopale Italiana: il *Decreto generale del matrimonio*, il *Testo comune* e il *Testo applicativo* riguardanti i matrimoni tra cattolici e valdesi (pp. 164-177). Per quanto riguarda la celebrazione davanti all'ufficiale civile occorre notare che sia il *Testo comune* sia il *Testo applicativo* prevedono una serie di attenzioni pastorali che se correttamente applicate, possono aiutare a intendere che non si tratta di matrimonio civile, ma di un matrimonio "in forma civile", compiuto con il consenso della Chiesa, valido, sacramentale. La parte cattolica non pone in essere una unione irregolare con tutte le conseguenze che derivano, ma una unione legittima. Inoltre vanno tenute presenti, da parte di chi concede la dispensa, tutte le cautele, vincolanti, previste nel c. 1127, § 2.

Particolarmente riuscito è il cap. VII del volume del Fabris. Riguarda *La Forma celebrationis canonica dei matrimoni misti e il rito liturgico previsto* (pp. 181-249). La complessa materia è trattata con sicurezza, con riferimento alle due tradizioni, latina e orientale. Sono tenute presenti le questioni riguardanti il consenso, il ruolo della benedizione del sacerdote e la sua rilevanza ai fini della sacramentalità e quindi la portata del rito liturgico, i "ministri" del matrimonio. L'Autore auspica venga data una diversa configurazione alla forma canonica della celebrazione del matrimonio in connessione con il rito liturgico, soprattutto in riferimento ai matrimoni misti. A Suo avviso, in questa materia, è da privilegiare la posizione delle Chiese orientali separate, le quali, quantunque separate, hanno veri sacra-

menti e sono unite alla Chiesa Cattolica da strettissimi vincoli (UR 15c). Detto questo, Fabris si chiede se, senza stravolgere i dati tradizionali che nella Chiesa latina, che fa risiedere la ministerialità del matrimonio negli sposi, non sia possibile studiare e valorizzare in maniera più appropriata anche una forma celebrativa, di valore anche canonico, che sottolinei meglio il ruolo e il significato della benedizione del ministro sacro all'interno dell'economia del sacramento. Ciò, secondo Fabris, potrebbe costituire, tra l'altro, un'efficace antidoto contro quel progressivo svuotamento di contenuto e di valore sacro di cui è vittima il matrimonio in Occidente (p. 290). Si aprirebbe la via a un pluralismo da inquadrare giuridicamente (pp. 291-296).

Il volume di Carlo Fabris vuole aiutare a "fare verità nella carità". L'espressione, scelta come titolo del libro, ripresa dalla lettera di Paolo agli Efesini (4,15), ha una grande portata per la vita della Chiesa, *ad intra* e *ad extra*. La *communicatio in sacris* mira a realizzare l'importante meta.

Agostino Montan

Piero Amenta, *Le procedure amministrative in materia di matrimonio canonico: storia, legislazione, prassi*, (Studi Giuridici LXXIX), Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2008, 221 pp.

È specialmente per la procedura amministrativa di scioglimento dei matrimoni naturali *in favorem fidei* che il volume viene qui recensito; e, pertanto, l'attenzione sarà prevalentemente concentrata su questa normativa che l'A. tratta nella parte seconda, al cap. III (pp. 83-111), senza però tralasciare qualche considerazione sull'intero volume.

Il volume è diviso in tre parti. La parte prima propone un *excursus* storico-dottrinale sul principio dell'indissolubilità del vincolo matrimoniale sul valore della copula coniugale; la parte seconda affronta direttamente i procedimenti amministrativi di scioglimento del vincolo in favore della fede e per inconsumazione; la parte terza tratta delle cause di separazione *manente vinculo* e del processo di morte presunta. Nelle ultime due parti l'A. espone non solo la normativa codiciale, ma fa opportuno riferimento alla legislazione extracodiciale e alla prassi della Curia.

Nella prima parte l'impostazione è decisamente storica e costituisce la perla dell'intero volume, una rassegna completa a disposizione degli studiosi che vogliono avere ragione della normativa vigente e della riflessione che la Chiesa ha condotto lungo i secoli per affermare la potestà, fondata su base teologica, di sciogliere, a determinate condizioni, i vincoli naturali e i matrimoni rati e non consumati, come pure la potestà di ammettere la separazione con permanenza del vincolo e di accertare la morte presunta del coniuge per via documentale. La seconda e terza parte si apprezzano per i riferimenti alla prassi ed hanno una specifica utilità soprattutto per quanti non hanno familiarità con la pratica istruttoria di casi emblematici nell'ambito del *favor fidei* (pp. 102-111) o con casi particolari concernenti le difficoltà probatorie dell'inconsumazione (pp. 179-182) e pure devono studiar la materia o applicare le norme per la procedura istruttoria.

Forse la divisione del volume in parti non era del tutto necessaria; questa sistematica ha comportato che alcuni capitoli sono eccessivamente brevi, come, ad esempio, i capp. I (pp. 71-77) e II (pp. 79-81) della parte seconda, o i capp. I (pp. 187-189) e II (pp. 191-198) della parte terza.

Oltre alla parte prima, nella parte seconda i capitoli che godono di maggiore trattazione, anche per la complessità delle problematiche esposte sono il cap. III, *La normativa relativa ai processi di dissoluzione del vincolo in favorem fidei* (p. 83-111) e il cap. IV, *La normativa relativa ai processi di dissoluzione del vincolo per inconsumazione*. Mi permetto di soffermarmi più diffusamente, come già anticipato, sul cap. III.

Soprattutto il cap. III ha il pregio di sottolineare l'aspetto istruttorio e la presentazione di casi emblematici che l'Autore mette a disposizione di un più vasto pubblico, che non siano solo gli addetti ai lavori. Inoltre, l'A. in merito ad alcuni di questi aspetti, suscettibili di ulteriori sviluppi dottrinali ed eventuali futuri cambiamenti normativi ha espresso la sua posizione, confrontandosi con la dottrina di altri Autori e prospettando qualche interpretazione fondata su motivazioni ora di ordine teorico-giuridico ora di ordine pratico. Ad esempio, circa la competenza della CDF ed eventuali conflitti con la CCDDS, secondo Amenta anche i matrimoni inconsumati dopo il battesimo di entrambe le parti cadrebbero sotto la competenza della CCDDS (p. 95). Si tratta dell'esame di

un matrimonio in cui i coniugi abbiano ricevuto il battesimo durante la vita coniugale, ma questo, pur essendo divenuto rato, è rimasto non consumato; circa la grazia dello scioglimento *in favorem fidei* concessa una sola volta alla stessa persona, certamente, vi è da comprendere il carattere eccezionale della concessione della grazia e la esclusione che una medesima persona possa riceverla più di una volta. Pur essendo vero che anche la parte associata e/o convenuta, benché non abbia promosso la petizione, beneficerà alla pari della parte oratrice del rescritto di grazia, è altrettanto vero che in tal modo essa viene esclusa *ipso facto* dal potersi fare *pars oratrix* in una successiva petizione di scioglimento; circa lo scioglimento dopo un matrimonio celebrato con dispensa da DC, il disposto dell'art. 7 §§ 1-2 di *Potestas Ecclesiae* e la prassi seguita dalla Congregazione nell'applicarlo dovrebbero essere cambiati (pp. 92-93), in quanto non permettono di ricevere una seconda volta la dispensa a chi l'ha già ricevuta una prima volta. Secondo Amenta, infatti, il non battezzato che, dopo il battesimo, vuole celebrare un nuovo matrimonio canonico con una parte battezzata, a seguito del fallimento del primo vincolo naturale, non potrà farlo, considerato che, stante l'interpretazione stretta della norma, egli ha già beneficiato della dispensa da disparità di culto. Tuttavia, come giustamente fa notare Amenta, la parte non battezzata beneficiò della dispensa solo indirettamente, in ragione del fatto che fu la parte battezzata del precedente matrimonio a chiedere la dispensa, mentre la parte che in seguito ricevette il battesimo solo ora per la prima volta e direttamente chiede la dispensa (p. 93).

Tuttavia vorrei qui far notare che, sebbene in una fattispecie ben precisa e nei limiti della morale certezza di prossima ricezione del battesimo, pur avendo nelle norme dell'art. 7 il Legislatore insistito sul fatto che solo la celebrazione di un nuovo matrimonio sacramentale può fondare la grazia dello scioglimento del precedente matrimonio contratto tra un cattolico e un non battezzato, l'art. 8 pare introdurre una sorta di mitigazione di tale principio quando tratta del caso di nuovo matrimonio con un catecumeno o da parte di un catecumeno.

Alcune poche osservazioni per eventuali miglioramenti del testo. Nella prefazione (p. 9, nota 5) l'A. asserisce che esiste un solo manuale recente in materia di procedimenti amministrativi individuato in quello di W.H. Woestman, *Special Marriage Cases*, Ottawa 1994³. È utile indicare che nel 2008, in concomitanza con la pubblicazione del volume che presentiamo, il manuale citato da Amenta è sta-

to nuovamente pubblicato e arricchito: W. KOWAL – W.H. WOESTMAN (edd.), *Special Marriage Cases and Procedures. Ratified and Non-Consummated Marriage, Pauline Privilege, Favour of the Faith, Separation of Spouses, Validation, Presumed Death, Fourth revised and updated edition with appendices*, Ottawa 2008.

Non si comprende perché spiegando che non sono ammessi alla petizione della dispensa pontificia i matrimoni nulli sorti, ad esempio, anche con impedimento dirimente, l'A. indichi tra gli impedimenti il *defectus formae*, che, propriamente non è un impedimento matrimoniale (p. 89, nota 21).

Nonostante questi nei, il volume si raccomanda per la completezza e competenza con cui viene trattata l'intera materia concernente le procedure amministrative nel connaturale intreccio tra storia, legislazione vigente e prassi.

Luigi Sabbarese

Eduardo Baura (ed.), *Studi sulla Prelatura dell'Opus Dei. A venticinque anni dalla Costituzione apostolica "Ut sit"*, Edusc, Roma 2008, VIII+199 pp.

Il volume raccoglie gli Atti della giornata di studio, organizzata dalla Pontificia Università della Santa Croce, il 10 marzo 2008, in occasione del venticinquesimo anniversario della Prelatura dell'*Opus Dei*. Curatore dell'opera è il Prof. E. Baura, Ordinario di parte generale di diritto canonico nella medesima Università.

Il materiale, dopo la presentazione, è suddiviso in tre parti: Relazioni, comunicazioni e una appendice che contiene i testi della Costituzione ap. "Ut sit" e del decreto di esecuzione della stessa, da parte del Nunzio apostolico in Italia.

Nella presentazione il Prof. Mariano Fazio, Rettore della Pontificia Università della Santa Croce, mette in rilievo come tra le varie celebrazioni non poteva mancare una iniziativa dell'Università, nata in questi venticinque anni per offrire un servizio alla Chiesa universale e contribuire all'approfondimento della verità e alla formazione.

La prima relazione è del Prelato, S.E.R. Mons. Javier Echevarría, il quale espone i tratti definitivi dell'*Opus Dei* come emergono dalle intuizioni carismatiche del

Fondatore, il Santo Josemaria, e le diverse configurazioni giuridiche che alla luce del diritto allora vigente hanno caratterizzato la nascita ed il primo sviluppo dell'Opera. Vengono così ripercorsi i passi compiuti dallo stesso Fondatore per ottenere di volta in volta un idoneo riconoscimento giuridico che, senza mai cedere sui tratti irrinunciabili, ha permesso all'Opera di svolgere la sua missione fin dal suo sorgere.

La ricostruzione storica dei lavori preparatori della Cost. ap. "Ut sit" è toccata a S. Em. il Card. Julián Herranz, testimone e protagonista di quei lavori. Con puntuale riferimento ai documenti ufficiali e alle testimonianze dei partecipanti il Card. Herranz si sofferma a esaminare i risvolti della contemporaneità della promulgazione del Codice e delle norme che regolano l'*Opus Dei*, rilevando tra essi una conformità sostanziale. In questa ottica lo studio approfondisce un'altra tematica all'origine di dubbi nei commentatori, riguardante la collocazione giuridica dei fedeli laici nella Prelatura. L'incorporazione dei laici, tipica della Prelatura, non si oppone alla *organica cooperatio* di cui al can. 296, «si tratta invece di una norma particolare già contenuta come possibilità nella norma generale; in altre parole, abbiamo semplicemente una norma particolare che determina *ad casum* la modalità concreta di applicazione della norma universale in materia» (p. 31).

Il Prof. E. Baura affronta il tema riguardante *La finalità e il significato dell'erezione di una Prelatura personale*, partendo dalle indicazioni del Concilio che ha aperto la strada al criterio personale quale elemento di delimitazione delle circoscrizioni ecclesiastiche. Il fenomeno pastorale dell'*Opus Dei*, nato per favorire la ricerca della santità e la pratica dell'apostolato in mezzo al mondo, si colloca in questa prospettiva. La sua erezione è da considerarsi come un atto tipico di creazione di un ente appartenente alla struttura gerarchica della Chiesa, un ente al cui interno ricorrono i vincoli propri della *communio Ecclesiae*: la *communio hierarchica* e la *communio fidelium*. Completa la relazione una presentazione della Società sacerdotale della Santa Croce alla quale possono appartenere i chierici incardinati nelle varie diocesi allo scopo di vivere la propria vocazione all'*Opus Dei*.

Il riconoscimento civile della Prelatura dell'Opus Dei è il tema trattato dal Prof. G. Dalla Torre. Alla puntuale ricostruzione storica dei vari riconoscimenti civili nei vari Stati, facilitata dalla presenza operativa della Prelatura nelle sue precedenti confi-

gurazioni giuridiche, segue la presentazione dei tre modelli in cui il riconoscimento si è concretizzato: concordatario, categoria speciale degli enti ecclesiastici e, infine, il modello del diritto comune. Emerge dall'indagine un dato comune e cioè l'attribuzione della personalità giuridica civile alla Prelatura intervenuto quasi dappertutto nelle forme giuridiche solitamente usate per le entità facenti parte della struttura costituzionale e gerarchica della Chiesa. Il carattere internazionale della Prelatura oltre a problematiche tipicamente canonistiche ha posto problemi nel riconoscimento da parte di alcuni Stati i quali hanno preferito riconoscere l'ambito territoriale statale della Prelatura.

Il Prof. P. O'Callaghan, Decano della Facoltà di Teologia della Pontificia Università della Santa Croce, ha svolto il tema riguardante *La missione della Prelatura dell'Opus Dei*. La riconoscibilità della Chiesa è data dalla sua missione che continua nel tempo e nella storia la missione affidata dal Padre al Figlio. Nella missione della Chiesa si inserisce la missione dell'*Opus Dei* che già nella sua struttura fondamentale – ministro-fedele laico – ricalca il binomio strutturale che nella Chiesa rende possibile lo svolgimento della sua missione in mezzo alle circostanze più diverse. L'Autore spiega, poi, come gli elementi specifici della Prelatura dell'*Opus Dei* (la santificazione del lavoro e la giurisdizione personale e territoriale) non sono incompatibili, ma si inseriscono armonicamente nella Chiesa.

Mons. Fernando Ocariz, Vicario Generale della Prelatura e Vice Gran Cancelliere dell'Università, ha svolto il tema: *La Prelatura dell'Opus Dei: apostolato ad fidem ed ecumenismo*. Radicato nelle intuizioni del Santo fondatore, l'apostolato *ad fidem* è visto nella Prelatura come un cammino attraverso cui le persone non cristiane possono arrivare a ricevere il dono della fede, e i cristiani non cattolici la pienezza della stessa fede. L'apostolato *ad fidem*, pur nelle sue diversità tipologiche, è caratterizzato da tratti comuni: testimonianza personale e rispetto per l'altro. Nel contesto di questo apostolato missionario l'Autore sottolinea le modalità di partecipazione della Prelatura all'attività ecumenica. Oltre a promuovere in ogni persona l'ecumenismo spirituale con la conversione spirituale, molto spesso i fedeli dell'*Opus Dei* sono chiamati a vivere l'ecumenismo istituzionale prendendo parte attiva a quelle iniziative ecumeniche organizzate a vari livelli. L'esistenza di cooperatori non cattolici nell'*Opus Dei* si iscrive naturalmente nel contesto dell'apostolato *ad fidem* tipico della Prelatura stessa.

Il Card. Camillo Ruini, all'epoca ancora Vicario Generale per la diocesi di Roma, ha parlato circa *Il servizio della Prelatura dell'Opus Dei alle diocesi*. Con riferimenti ai testi del Fondatore e ai documenti istitutivi dell'*Opus Dei*, l'Eminentissimo Cardinale ha sottolineato come colui che appartiene all'*Opus Dei* non si isola, ma è chiamato a santificarsi e a santificare là dove è. Pertanto il raggiungimento della santità nella vita quotidiana e l'esercizio dell'apostolato sono sempre all'interno della Chiesa locale alla quale i membri della Prelatura appartengono e i loro frutti appartengono sempre alla Chiesa locale dove vivono e svolgono la loro attività. La Prelatura dell'*Opus Dei*, sottolinea il Cardinale, svolge aiuto prezioso alle diocesi sia organizzando percorsi formativi specifici sia con la collaborazione tra il clero della Prelatura e il clero diocesano. Per le diocesi le prelatore costituiscono un arricchimento e non una limitazione dell'autorità del vescovo diocesano.

Il volume si arricchisce di quattro comunicazioni le quali, pur non facendo parte dei contributi offerti durante la giornata celebrativa, apportano ulteriori approfondimenti di specifici aspetti e sono state offerte tutte da docenti della Università della Santa Croce. Il Prof. C. Errazuriz tratta del tema *Perché l'Opus Dei è una prelatura personale* inquadrando la questione nell'ambito della teoria generale del diritto. Il Prof. V. Gómez-Iglesias ha presentato uno studio storico su *La prospettiva dell'Opus Dei come Prelatura personale nei primi anni sessanta*. Il Prof. J. Canosa si è soffermato su *L'atto d'esecuzione della bolla "Ut sit"*, evidenziando la specifica natura giuridica dell'atto esecutivo della bolla d'erezione di una circoscrizione ecclesiastica. Infine, il Prof. J. Llobell ha studiato il tema *La competenza delle prelatore personali nelle cause di canonizzazione*, dove oltre alle puntuali annotazioni di diritto sostantivo affronta le questioni legate all'inchiesta circa le virtù eroiche del Servo di Dio Mons. Álvaro del Portillo.

Il volume si fa apprezzare non soltanto per l'impostazione e realizzazione grafica, ma soprattutto per il contenuto delle relazioni. Abbondante è ormai la produzione bibliografica sulla Prelatura dell'*Opus Dei*, ma questa opera si caratterizza per la sapiente coniugazione dell'aspetto celebrativo con l'itinerario storico, ricostruito qui in riferimento soprattutto alle origini ed alle intuizioni carismatiche del Fondatore. Piace, nel contesto della nostra rivista, sottolineare l'anelito missionario che caratterizza non soltanto la natura della Prelatura personale in genere, ma anche la Prelatura dell'*Opus Dei*. In questa ottica il volume è un utile strumento di riferimento per conoscere l'*Opus Dei* nel suo impegno nella *missio ad gentes*.

Giacomo Incitti

LIBRI RICEVUTI

Massimo Del Pozzo, *La dimensione giuridica della liturgia. Saggio su ciò che è giusto nella celebrazione del mistero pasquale*, (Monografie giuridiche 34), Giuffrè Editore, Milano 2008.

Markus Graulich (ed.), *Il Codice di Diritto Canonico al servizio della missione della Chiesa. A 25 anni dalla promulgazione*, (Questioni di diritto canonico 1), LAS, Roma 2008.

Jesu Pudumai Doss (ed.), *Parola di Dio e legislazione ecclesiastica*, (Questioni di diritto canonico 3), LAS, Roma 2008.

Boutros Naaman – Edoardo Scognamiglio, *Islâm-Îmân. Verso una comprensione* (Studi religiosi), Edizioni Messaggero Padova, Padova 2009.

Davide Cito – Fernando Puig, *Parola di Dio e missione della Chiesa. Aspetti giuridici*, (Monografie giuridiche 35), Giuffrè Editore, Milano 2009.